

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA MESSA A DISPOSIZIONE DI CARTE GIORNALIERE COMUNALI DELLE FFS

del 9 gennaio 2018

Il Municipio di Locarno, richiamati gli articoli 192 LOC e 44 RALOC,

ordina:

- Art. 1**
- Scopo** La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare il rilascio della carta giornaliera per i comuni (CGC) delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).
- Art. 2**
- Principio** Il Municipio, nell'intento di favorire l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico, acquista e mette a disposizione della popolazione una o più CGC.
- Art. 3**
- Aventi diritto** ¹Possono beneficiare della carta:
- Le persone domiciliate nel Comune;
 - Le persone non domiciliate nel Comune secondo quanto previsto dalle condizioni generali per l'acquisto e l'utilizzo della "carta giornaliera Comune" delle FFS.
- ²Le carte giornaliera possono essere richieste senza limitazioni annue, ma al massimo per tre giorni consecutivi, sempre che ve ne siano ancora disponibili per la data desiderata. Ogni persona ha diritto ad un massimo di 4 CGC per giorno.
- Art. 4**
- Riservazione** ¹Le CGC possono essere prenotate durante le ore d'ufficio presso la Cancelleria comunale, allo sportello, per telefono o mediante l'apposito formulario elettronico sul sito del Comune, con al massimo 60 giorni di anticipo.¹
- ²La riservazione è vincolante. In caso di mancato ritiro di una CGC prenotata entro i 7 giorni feriali, quando la CGC non fosse acquistata da un altro utente, la tassa è comunque dovuta e sarà fatturata in base all'ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse di cancelleria. Il costo delle carte è rimborsato unicamente per quelle CGC che sono nuovamente vendute o che sono state disdette entro i 7 giorni feriali per il ritiro.¹

	Art. 5
Ritiro	Le CGC devono essere ritirate entro 7 giorni feriali dalla data di prenotazione, direttamente presso la Cancelleria comunale durante gli orari di apertura al pubblico.
	Art. 6
Tassa	La tassa per la carta giornaliera ammonta a: <ul style="list-style-type: none"> - Fr. 40.- per le persone residenti (domiciliati o dimoranti) nel Comune;¹ - Fr. 45.- per i non domiciliati.
	Art. 7
Pagamento	Il pagamento deve essere effettuato in contanti al momento del ritiro.
	Art. 8
Utilizzo	¹ L'utilizzo della carta sottostà alle condizioni generali stabilite dalle FFS. Informazioni in merito sono ottenibili presso le stesse. ² In caso di smarrimento o mancato utilizzo della carta, non è possibile la sua sostituzione, lo scambio o il rimborso.
	Art. 9
Entrata in vigore	¹ La presente Ordinanza, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC, entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione. ² Le modifiche di cui alla risoluzione municipale 6488 del 2.10.2018, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC, entrano in vigore il 1. gennaio 2019. ¹

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 4568 del 9 gennaio 2018.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 2 febbraio 2018 al 4 marzo 2018.
Entrata in vigore: 5 marzo 2018.

¹Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale no. 6488 del 2 ottobre 2018.
Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 15 ottobre 2018 al 14 novembre 2018.
Entrata in vigore: 1 gennaio 2019.